

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALTAMARTINI, LORENZIN, PISO, SAMMARCO, BOC-
CIARDO, CASTELLANI, BECCALOSSO, CASTIELLO, MARIA-
ROSARIA ROSSI, ANGELA NAPOLI, BIAVA, MURGIA, TIDEI,
MIGLIORI, VELLA, PUGLIESE, CRISTALDI, ASCIERTO, CA-
TANOSO, SAGLIA, ANTONINO FOTI, PAGLIA, IAPICCA, OC-
CHIUTO, ANGELI, IANNARILLI, SCAPAGNINI, DE CORATO,
BELLOTTI, PATARINO, DI VIRGILIO, SPECIALE, LAMORTE,
VENTUCCI, CATONE, CARLUCCI, DI BIAGIO, RAISI, CIRIELLI**

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, concer-
nente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari da
applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale

Presentata il 3 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — I diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio giuridico universale su cui si fondano le moderne società democratiche. Nonostante ciò, la violenza fisica e sessuale è, ancora oggi, una tra le forme di violazione di tali diritti più gravi e più diffuse nel mondo.

Secondo recenti dati dell'Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT), ammontano a

6.743.000 le donne tra i 16 e i 70 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita; il 31,9 per cento della classe di età considerata. Circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8 per cento), di queste, in particolare, 482.000 sono state vittime di stupro e 703.000 di tentato stupro. Il 14,3 per cento delle donne ha subito almeno una violenza

fisica o sessuale nell'ambito della relazione di coppia (da un *partner* o da un *ex partner*), il 24,7 per cento da un altro uomo. Ben 2.077.000 donne sono state oggetto di comportamenti persecutori — il cosiddetto « *stalking* » — da parte del compagno oppure di un estraneo. Numeri che comunque non possono essere considerati esaurienti perché, purtroppo, molte vittime scelgono di non denunciare la violenza subito.

Dietro questo mero dato statistico vi sono i volti e le storie delle donne maltrattate, abusate e violate. Vittime troppe volte silenti, la cui esistenza difficilmente tornerà ad essere quella di prima e alle quali siamo chiamati a dare risposte, prima che qualcuno abbia voglia di farsi giustizia da sé.

Nelle ultime settimane drammatici episodi hanno sconvolto la coscienza di tutti noi: lo stupro di Capodanno, presunto frutto dello « sballo » di un giovane appartenente ad una famiglia « normale »; quello della quarantunenne alla fermata dell'autobus nel quartiere di Primavalle a Roma; la violenza brutale del « branco » di Guidonia. E ancora, la violenza a una bambina di dodici anni, abusata a Torino dal fidanzato della madre; lo stupro di gruppo a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Efferatezze che suscitano sdegno, orrore, indignazione e rabbia e che ci fanno urlare: « mai più violenza sulle donne ! ». Mai più condanne come quella a soli ventinove anni per l'omicidio della signora Giovanna Reggiani, il cui aguzzino ha ricevuto uno sconto di pena in ragione della fiera resistenza della sua vittima. Per non parlare della concessione degli arresti domiciliari allo stupratore di Capodanno, disposti in base alla buona condotta giudiziaria del giovane, o ai due romeni accusati di favoreggiamento nello stupro di Guidonia. Provvedimento — quest'ultimo — adottato malgrado l'opposizione del capo della procura di Tivoli, Luigi De Ficchy, che aveva chiesto il mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Di fronte ad un quadro così allarmante, lo scorso 28 gennaio la Camera

dei deputati ha approvato all'unanimità le mozioni n. 1-00070, n. 1-00083 e n. 1-00085 con le quali impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della violenza sessuale, nel riconoscimento delle prioritarie esigenze di sicurezza dei cittadini e dei territori coinvolti da questi drammatici episodi.

Ma, oltre a ciò, è nostro preciso dovere interrogarci su quali iniziative legislative sia necessario intraprendere per restituire fiducia alla comunità e alle vittime di questi atroci delitti, spesso abbandonate alla solitudine del loro dramma. Questo al fine di garantire una risposta efficace e determinata da parte delle istituzioni, in ragione del grave allarme sociale suscitato da tali delitti. In particolare, emerge la necessità che la magistratura, pur nel rispetto della propria autonomia, possa disporre di norme che, riducendo la discrezionalità del singolo giudizio, garantiscano non solo la certezza della pena, ma anche la piena sicurezza della comunità civile e la tutela della dignità delle vittime e delle relative famiglie.

Lo scopo principale di questa proposta di legge è dare un segnale di forza e d'intransigenza verso chi si renda colpevole di reati infamanti, come la violenza sessuale, anche in considerazione del recente aumento di questo genere di delitti commessi in danno delle donne. A questo riguardo, le modifiche introdotte nel codice penale e in quello di procedura penale dalla legge n. 66 del 1996, attualmente in vigore, hanno certamente segnato un passaggio importante nella lotta alla violenza di genere nel nostro Paese. Tuttavia esse non sembrano più sufficienti a combattere un fenomeno che continua a essere radicato e che, sebbene in progressiva emersione, rimane tutt'altro che sconfitto.

In quest'ottica la presente proposta di legge interviene in tema di modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla parte che disciplina i criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei reati di violenza sessuale.

Attualmente, infatti, il codice di procedura penale, all'articolo 275, comma 3, stabilisce che non si può disporre la custodia cautelare in carcere se le esigenze cautelari, nel caso concreto, siano tutelabili anche con gli arresti domiciliari, prevedendo la misura del carcere solo nel caso in cui gli arresti domiciliari risultino inadeguati. Quest'ultima decisione spetta al giudice che, in autonomia, secondo legge, decide la natura della misura cautelare.

Al fine di prevedere norme più restrittive, l'articolo unico della presente proposta di legge introduce nel citato all'articolo 275 del codice di procedura penale un nuovo comma, con cui si inserisce una delimitazione alla discrezionalità del giudice riguardo al tipo di misura cautelare da imporre, nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo

609-*bis*, (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) del codice penale. In particolare, si individua nella custodia in carcere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari per i reati in questione, richiedendo altresì che l'assenza di tali esigenze, possa essere ravvisata giusta l'acquisizione di elementi che le escludano.

Tale norma mira al rafforzamento del principio per il quale nell'ordinamento italiano i reati di violenza sessuale costituiscono uno straordinario allarme sociale, cosicché l'azione di contrasto non può prescindere da un potenziamento delle misure cautelari. Ciò, sotto diverso e concorrente profilo, anche in relazione alla tutela della dignità della vittima e al suo diritto a un corretto svolgimento del processo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *3-bis.* Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

